



Comune di Donato

(Provincia di Biella)

Copia

Registro Generale n. 18

ORDINANZA DEL SINDACO

DEL 01-07-2020

Ufficio: Sindaco

**Oggetto: Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19
– Disposizioni sull'accessibilità di alcune aree pubbliche**

L'anno **2020** addì **uno** del mese di **luglio**,

IL SINDACO

- **CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- **VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **RICHIAMATA** l'ordinanza n. 17 del 19 maggio 2020;
- **CONSIDERATO** che, ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- **VISTO** il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 il quale all'art. 1, lett. b) consente l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8 primo periodo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 nonché della distanza interpersonale di almeno un metro;
- **CONSIDERATO** che la stessa norma consente l'accesso ai minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida de dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al suddetto d.p.c.m.;
- **VISTO** l'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 recante le "*Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19*";
- **VISTO** il comma 4 dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **RITENUTO:**

- di procedere alla riapertura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini di via Riondasso e della Frazione Casale nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e, in particolare, di quanto disposto delle linee guida de dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso d.p.c.m.,
- di procedere all'apertura delle aree attrezzate della Cappelletta e della frazione Ceresito condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8 primo periodo del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 nonché della distanza interpersonale di almeno un metro;
- VISTO il decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267;

ORDINA

1. LA RIAPERTURA al pubblico, per le motivazioni in premessa:
 1. delle aree attrezzate per il gioco dei bambini di via Riondasso e della frazione Casale;
 2. delle aree attrezzate di Ceresito e della Cappelletta;
2. IL DIVIETO di assembramento di persone nelle suddette aree che risultino aperte al pubblico per effetto della presente ordinanza e in qualsiasi altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
3. L'OBBLIGO di indossare, nelle aree di cui ai punti 1. e 2., mascherine a protezione delle vie respiratorie, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;

DISPONE

- a) l'accesso alle aree di cui ai punti 1.1. e 1.2. da parte dei minori di anni 14 debba avvenire assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura;
- b) i genitori e gli accompagnatori dovranno vigilare in modo da:
 1. garantire in ogni caso il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente;
 2. rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi), e vigilare sui bambini con più di 3 anni di età che si accompagnano;
 3. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l'accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dpi ove previsto;
- c) che le disposizioni della presente ordinanza siano efficaci dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- d) che la presente ordinanza possa essere modificata nel caso non venga osservato il rispetto di quanto disposto dal punto 2 e al variare dello scenario epidemiologico;
- e) che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune e con ogni mezzo idoneo di informazione.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
(F.to Desirée Duoccio)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 336

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-07-2020 al 16-07-2020

Lì 01-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Musaragno Mara